

R.G. N. 1276/16 TRIBUNALE

R.G. N. 2977/15 P.M.

ORIGINALE

SENTENZA

N. 1637/16

del 27/10/2016



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO  
Rito Monocratico

Il Giudice Monocratico penale di Cuneo, Dr. Pisanu, alla pubblica  
udienza del 27/10/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

... nato a ... del Bosco il ... e  
residente in ...

libero presente

IMPUTATO

art. 44 c 1 lett b) DPR 380/01 (costruzione edilizia in  
assenza di permesso di costruire) perché realizzava un  
manufatto su terra battuta adibito a deposito delle  
dimensioni di mt 5,48 x 3,63 con altezza da 2 a 2,22 mt e  
copertura a lamiera su area retrostante una sua abitazione  
sita in Cavallermaggiore frazione Madonna del Pilone n  
50bis.

Fatti commessi in Cavallermaggiore in epoca anteriore  
prossima al 5.6.14

Con l'intervento del Pubblico Ministero VPO Dr. Bombardiere

Depositata in Cancelleria  
oggi 31 OTT. 2016

IL CANCELLIERE

~~IL CANCELLIERE~~  
Giuliana CALDRONE

Campione Penale

n. \_\_\_\_\_

Redatta scheda

il \_\_\_\_\_

Estratto esecutivo

il \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ Reg. Es.

Reg. Corpi di Reato

n. \_\_\_\_\_

Comunicaz. al Questore


in data \_\_\_\_\_

e di: Avv. Giulia RUGGERONE del Foro di Novara - di Fiducia

Conclusioni delle parti:

Il Pubblico Ministero: NDP per prescrizione

Il difensore dell'imputato: assoluzione perché il fatto non costituisce reato: in subordine NDP per intervenuta prescrizione. In ulteriore subordine, si richiama alla propria memoria e chiede l'assoluzione ex art. 131 bis cp



L  
m  
L  
stz  
pi  
co  
Il  
alc  
Co  
che  
era  
Per  
ad  
del  
Ort  
ascr  
dell

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 5.4.2016, veniva emesso decreto di citazione a giudizio di \_\_\_\_\_ per sentirlo rispondere del reato di cui in epigrafe.

All'udienza del 15.9.2016, previa declaratoria di assenza dell'imputato, veniva aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste dalle parti.

All'odierna udienza, le parti concordemente acconsentivano all'acquisizione agli atti del dibattimento del verbale di accertamento del Comune di Cavallermaggiore datato 5.6.2014 e dei relativi allegati.

Venivano poi sentiti alcuni testimoni.

Si procedeva infine alla discussione finale. Il PM formulava richiesta di emissione di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

La difesa, per parte sua, instava per l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato e, in subordine, chiedeva il proscioglimento per intervenuta prescrizione e, in ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 131bis c.p., ritenendo il fatto di particolare tenuità.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istruttoria esperita ha permesso di accertare l'effettiva integrazione dei fatti materiali descritti nell'imputazione.

Dal verbale di accertamento acquisito agli atti risulta infatti che, sulla proprietà dell'attuale imputato, era stato rinvenuto dal tecnico in servizio presso il Comune di Cavallermaggiore, Bonino Mauro, una costruzione e, precisamente, un "manufatto ad uso deposito ...

1) costituito da:

- pilastri di sostegno in legno infissi nel terreno;
- copertura in lamiera metallica su travi e travetti in legno;
- pareti in tavolato di legno a parziale chiusura di due lati della struttura;
- pavimentazione in terra;

2) delle seguenti dimensioni:

- larghezza mt. 5,48;
- lunghezza mt. 3,63;
- altezza minima (prospetto est) mt. 2,00;
- altezza massima (prospetto ovest) mt. 2,22;
- superficie mq. 19,89."

L'imputato, nel corso del suo interrogatorio, ha riconosciuto di avere personalmente edificato quel manufatto destinato a copertura del deposito di legname necessario a scaldare la sua abitazione.

La deposizione dei testi Bonino e Crociani hanno poi consentito di accertare che quel manufatto era stato realizzato in epoca successiva al 2012, poiché le foto aeree acquisite e prodotte in giudizio (la più recente delle quali risale appunto al 13.2.2012) non riportavano la presenza di quella costruzione.

Il teste Bonino ha poi precisato che l'edificazione di quella legnaia non era stata accompagnata da alcun titolo abilitativo e, pertanto, la stessa doveva ritenersi totalmente abusiva.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato, poi, non si può certamente affermare che quel bene avesse un carattere precario, dato che, come si è visto, i pilastri di sostegno del tetto erano stabilmente infissi nel terreno.

Peraltro, è del tutto pacifico il fatto, confermato dal teste Bonino, che l'imputato abbia provveduto ad eliminare completamente quella costruzione poco tempo dopo e, precisamente, già nell'agosto del 2014.

Orbene, alla luce delle notazioni che precedono, risulta doveroso qualificare l'episodio delittuoso ascritto all'attuale imputato come connotato da una particolare tenuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 131 bis c.p.

Infatti, da un punto di vista generale, è doveroso ricordare che l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte consente di applicare l'istituto in questione a qualsivoglia fattispecie di reato punita con una sanzione rientrante nei limiti edittali considerati dall'art. 131 bis c.p.

Con specifico riguardo al caso concreto, poi, occorre effettivamente riconoscere che nel fatto in questione si ravvisano tutti i presupposti previsti dall'art. 131 bis c.p..

Infatti, anzitutto la previsione edittale della pena prevista dall'art. 44 lett. b) DPR 380/01 rientra nei limiti contemplati nella disposizione in questione, né sussistono le cause ostative previste dal secondo comma della stessa.

Inoltre, l'entità del danno - e quindi dell'offesa cagionata - risulta assai modesta, sia in considerazione della natura del manufatto (che presenta dimensioni assai contenute, risulta privo di fondamenta ed è stato edificato con materiale legnoso) ma anche della modesta durata della sua permanenza in loco, prima dell'abbattimento realizzato dallo stesso imputato.

Anche sotto il profilo soggettivo poi si deve considerare una scarsa intensità del dolo dell'imputato, il quale si è pacificamente determinato a realizzare il medesimo al solo scopo di sistemare in modo più sicuro la catasta di legna da ardere di cui si è sempre servito per riscaldare la sua casa.

Il comportamento delittuoso è stato poi assolutamente occasionale.

Riassumendo, quindi, deve ritenersi che il fatto ascritto al sig. [redacted] non è punibile per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 131 bis c.p.

P.Q.M.

visti gli artt. 529 c.p.p. e 131 bis c.p.,


DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di detto reato non punibile poiché di particolare tenuità.

o in ordine al reato ascrittogli per essere

Cuneo, 27.10.2016

Il Giudice  
Dr. Marcello Pisanu



DEPOSITATO in [redacted]  
Cuneo, il 31 OTT 2016

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE  
Giuliana CALDARONE

